



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 ottobre 2020 n.185

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 37 della Legge 31 marzo 2014 n.40;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.37 adottata nella seduta del 28 settembre 2020;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICA ALL'ALLEGATO B DELLA LEGGE 31 MARZO 2014 N.40 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE "DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO  
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E  
COMMERCIALI"**

**Articolo Unico**

*(Modifiche all'articolo 2, dell'Allegato B, alla Legge n. 40/2014 e successive modifiche)*

1. L'articolo 2, dell'Allegato B, alla Legge n. 40/2014 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 2

L'ammontare delle tasse è così suddiviso:

Imprese individuali:	Tassa di rilascio	Tassa di rinnovo
- Artigiane, commerciali, industriali	€ 170,00	€ 80,00
Società:		
- Istituti di Credito:	€ 4.000,00	€ 3.500,00
- Finanziarie:	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Compagnie assicurative:	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in nome collettivo e società di altro genere	€ 1.700,00	€ 650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti	€ 170,00	€ 80,00

Autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1	€ 1.700,00	€ 650,00
Autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 8	€ 800,00 per i primi 30 giorni ed € 520,00 per ogni successivo periodo di durata compresa fra 1 e 30 giorni, fino ad un massimo di 180 giorni	
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7: - Autorizzazione ad operare di durata inferiore o pari a 15 giorni	€ 350,00	
Autorizzazione per ambulanti	€ 500,00	€ 500,00

E' istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria, di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 per le persone fisiche ed euro 250,00 per le persone giuridiche. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.

Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

L'attivazione di una seconda, terza o quarta licenza da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento della tassa di licenza, né al momento del rilascio né annualmente.

Sono esenti dal pagamento della tassa di licenza, per i primi tre anni dal rilascio della medesima, le società che vengono qualificate come Start Up ai sensi dell'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n. 71.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 ottobre 2020/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*